Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 6 agosto 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 1° maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1941-XIX, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 390, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAPANNI Nello, da Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), tenente colonnello pilota (*alla memoria*). — Brillante pilota da caccia e da bombardamento, già distintosi per coraggio ed ardimento in precedenti azioni di guerra, cadeva in combattimento nel cielo del Mediterraneo durante un'auda ed aggressiva azione sulla flott britannica chiudendo col supremo olocausto, tutta una vita dedicata al dovere ed alla Patria. — Cielo del Mediterraneo, 1° agosto 1940-XVIII.

SPOLVERATO Guido, da Vò Euganeo (Padova), maggiore pilota (*alla memoria*). — Bombardiere di eccezione, volontario nella guerra di Spagna, già distintosi per coraggio ed ardimento in precedenti azioni di guerra, partecipando ad audace attacco contro la flotta britannica, cadeva in combattimento nel cielo del Mediterraneo chiudendo col supremo olocausto, tutta una vita eroica. — Cielo del Mediterraneo, 1° agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

MAURO Giovanni, da Napoli, primo aviere motorista (*alla memoria*). — Motorista di velivolo da bombardamento partecipava, volontario, ad una rischiosa incursione su munitissima base avversaria immolando, nell'adempimento della missione, con serenità e fermezza, la sua giovane esistenza alla Patria. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 22 giugno 1940-XVIII.

NENCIONI Pier Giuliano, da San Casciano Val di Pesa (Firenze), sottotenente pilota (*alla memoria*). — Pilota di velivolo da bombardamento, durante un'incursione sopra importante base navale nemica, affrontava, con serenità, una fortissima reazione contraerea nell'intento di portare a compimento integralmente la missione affidatagli. Colpito, precipitava in fiamme, immolando la sua giovinezza alla Patria. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 22 giugno 1940-XVIII.

TORRISI Nunzio, da Catania, primo aviere marconista (*alla memoria*). — Marconista di velivolo da bombardamento partecipava, volontario, ad una rischiosa incursione su munitissima base avversaria immolando, nell'adempimento della missione, con serenità e fermezza la sua giovane vita alla Patria. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 22 giugno 1940-XVIII.

TROVALUSCI Remo, da Roma, aviere scelto fotografo (*alla memoria*). — Fotografo di velivolo da bombardamento partecipava, volontario, ad una rischiosa incursione su munitissima base avversaria immolando, nell'adempimento della missione, con serenità e fermezza, la sua giovane esistenza alla Patria. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 22 giugno 1940-XVIII.

ABATI Giuseppe, da Roma, sergente maggiore armiere. — Sottufficiale armiere, partecipava ad azioni belliche di bombardamento, difficili e rischiose per condizioni atmosferiche avverse e per violenta reazione nemica, dimostrando in ogni circostanza ottime doti di combattente sereno e coraggioso. In occasione di attacchi al proprio aereo da parte di caccia nemici concorreva animosamente alla difesa, conclusasi, oltre che con la messa in fuga di questi, anche con l'abbattimento, sotto il suo tiro calmo e preciso, di uno di essi. — Cielo dell'Impero, giugno-settembre 1940-XVIII.

ANTONELLI INCALZI Enzo, da Ostuni (Brindisi), tenente R. E. osservatore. — Ufficiale osservatore d'Aeroporto di provato valore e capacità professionale, partecipava alle operazioni di grande polizia per la pacificazione delle terre dell'Impero. Sprezzante del pericolo, ritornava più olte alla base con l'apparecchio colpito dalla reazione avversaria. Si prodigava sempre con generosa bravura in appoggio delle truppe operanti con azioni sagaci e risolute, riuscendo così ad infliggere più volte sensibili perdite al nemico e contribuendo efficacemente al successo delle nostre armi. — Cielo dell'A.O.I., ottobre 1938-maggio 1940-XVIII.

BURTI Guerrino, da Legnago (Verona), primo aviere marconista. — Marconista a bordo di apparecchio da bombardamento prendeva parte a numerose e difficili azioni contro importanti obiettivi nemici. In mezzo alla violenta reazione contraerea nemica, rimaneva calmo e sereno al suo posto e contribuiva notevolmente, in condizioni difficili di navigazione per la mancanza assoluta di visibilità, al felice ritorno degli apparecchi alle proprie basi. — Cielo dell'Impero, giugno-agosto 1940-XVIII.

GOPPA Aldo, da Asti, primo aviere fotografo. — Specialista fotografo di squadriglia in azioni di guerra di grande polizia coloniale e contro il nemico inglese più volte ha dimostrato valore indiscusso entusiasmo e dedizione oltre il dovere. In voli lunghi e difficili, in ogni circostanza ha dato il suo valido contributo per la perfetta riuscita dell'azione riportando sempre preziosi documenti fotografici. — Cielo dell'A.O.I., agosto 1937-settembre 1940-XVIII.

LA BANCA Cosimo, da Prata Sannita (Campobasso), primo aviere armiere. — Armiere di bordo in rischiose azioni di bombardamento contro importanti obiettivi nemici potentemente difesi contribuiva efficacemente al loro ottimo esito. Partecipava alle azioni contro la Somalia inglese spezzonando le truppe da bassa quota, con calma e precisione infliggendo gravi perdite al nemico. — Cielo dell'Impero, giugno-agosto 1940-XVIII.

MICCI Ivo, da Roma, primo aviere motorista. — Specialista di squadriglia da bombardamento su Ca. 133 ha partecipato intensamente durante oltre tre anni a tutte le operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Amara dimostrando in ogni circostanza di possedere doti magnifiche di sereno cosciente valoroso combattente effettuando molte ricognizioni e ben 44 bombardamenti. Nei cieli del Sudan anglo-egiziano riconfermava indomito valore e la sua completa dedizione al dovere. — Cielo dell'A.O.I., gennaio 1937-ottobre 1940-XVIII.

VIOLA Giuseppe, da Palermo, sottotenente G.A.R.I. — Corrispondente di guerra presso unità aeree operanti si prodigava instancabile per rendere la sua opera pienamente rispondente alla missione affidatagli. Effettuava numerose azioni di guerra, sempre contrastate da violenta reazione aerea e contraerea, su munitissime basi nemiche, e partecipava a lunghi voli di ricerche nel Sahara Libico per il ritrovamento di apparecchi smarriti, apportando valido contributo. Durante le missioni di guerra compiute, dava prova di possedere animo saldo e sprezzo del pericolo spesso concorrendo con le armi di bordo alla difesa del velivolo contro l'attacco della caccia avversaria. — Cielo della Cirenaica, 2 agosto-18 novembre 1940-XIX.

Con R. decreto in data 14 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1941-XIX, registro n. 28 Aeronautica, foglio n. 378, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LACCHINI Pasqualino, da Livorno, Primo aviere armiere (*alla memoria*). — Armiere a bordo di apparecchio plurimotore partecipava, con slancio ed entusiasmo a numerose azioni di guerra quasi sempre contrastate dalla violenta reazione contraerea e dalla caccia avversaria. Durante un'azione di bombardamento su Kuci mentre con la sua mitragliatrice difendeva il proprio apparecchio attaccato da un caccia nemico, un proiettile esplosivo lo colpiva in fronte abbattendolo esamine sull'arma che, validamente impugnata, aveva rintuzzato l'impeto del nemico. — Cielo di Kuci, 28 febbraio 1941-XIX.

BELLAGAMBI Mario, da Firenze, Tenente pilota. — Ardito pilota da caccia partecipava a 105 azioni di guerra attaccando bombardieri avversari, spezzonando e mitragliando truppe e posizioni, contribuendo in aspri combattimenti all'abbattimento di velivoli ne-

mici. Durante un'azione contro soverchiante caccia avversaria, dopo aver cooperato eroicamente all'abbattimento di sei apparecchi, ferito alla gola, avuti il velivolo e il motore gravemente colpiti, riusciva con generoso sforzo, ad atterrare entro le nostre linee avanzate. — Cielo d'Albania, 2 novembre 1940-28 febbraio 1941-XIX.

CORSINI Luigi, da Pisino (Gorizia), Capitano pilota. — Ardimentoso pilota da caccia, comandante di squadriglia di elevate qualità militari e di provato valore, sempre alla testa della propria squadriglia la guidava ripetutamente e vittoriosamente in audaci azioni di mitragliamento al suolo diurni e notturni rientrando spesso con l'apparecchio colpito. Sul fronte albanese, in un violento ed aspro combattimento con la caccia avversaria riusciva ad abbattere due nemici ed in un altro contro numerosi bombardieri avversari ne abbatteva uno e ne colpiva ripetutamente un secondo. La notte del 17 marzo 1941 in un mitragliamento e spezzonamento di una importante base aerea nemica, colpito gravemene al motore dalla violenta reazione contraeraa, non si affidava alla salvezza del paracadute se non quando ebbe la certezza di non cadere prigioniero. — Cielo del Mediterraneo e del Fronte greco, giugno 1940-marzo 1941-XIX.

FISSORE Giuliano, da Torino, Sottotenente pilota. — Audace pilota da caccia, in quattro mesi di lotta sul fronte greco-albanese, partecipava con la sua squadriglia a 78 azioni di guerra impegnandosi duramente con la caccia e il bombardamento nemico in sette combattimenti aerei e prendendo parte a riuscitissimi mitragliamenti su truppe e postazioni nemiche. Il giorno 31 dicembre attaccava da solo nove bombardieri nemici e ne abbatteva uno. Negli altri combattimenti lottando con estrema decisione contribuiva efficacemente all'abbattimento di tredici avversari. — Cielo greco-albanese, 8 novembre 1940-20 febbraio 1941-XIX.

FRANCINETTI Raoul, da Torino, Tenente pilota. — Giovane ed audace pilota da caccia, partecipava quale capo-pattuglia ai più rischiosi voli di guerra del reparto, distinguendosi per valore e perizia in numerose azioni di mitragliamento al suolo. In due combattimenti aerei sostenuti in cielo nemico contro soverchianti forze da caccia abbatteva individualmente un avversario e collaborava all'abbattimento di altri cinque. Ferito ad un arto, con l'apparecchio colpito anzichè cercare salvezza nel paracadute, rientrava alla base di partenza distante oltre 100 chilometri. — Cielo di Grecia, 28 ottobre 1940-28 febbraio 1941-XIX.

FRASCADORE Mario, da Salopace (Benevento), Tenente pilota. — Ufficiale pilota di rara perizia e di provato valore, durante un violento scontro aereo in cielo nemico si avventava impetuosamente con la propria pattuglia contro una numerosa formazione di velivoli nemici contribuendo con la sua irruente azione a cogliere una brillante vittoria con l'abbattimento di sei velivoli. Nell'aspro combattimento dal quale non rientrava alla base metteva in luce ancora una volta le sue doti di eroico cacciatore. — Cielo di Grecia, 28 ottobre-21 dicembre 1940-XIX.

GAMBETTA Leone, da Padova, Sergente pilota. — Audace pilota da caccia partecipava a 67 azioni di guerra, impegnandosi contro preponderanti forze da caccia e bombardamento nemico. In tre aspri combattimenti abbatteva individualmente tre velivoli e contribuiva validamente all'abbattimento di altri nove velivoli avversari, rientrando due volte alla base con l'apparecchio gravemente danneggiato dalla reazione nemica. — Cielo greco-albanese, 22 novembre 1940-20 febbraio 1941-XIX.

MANCINA Giovanni, da Villafranca (Verona), Sergente maggiore pilota. — Audace pilota da caccia partecipava con la sua squadriglia a 90 azioni di guerra impegnandosi ripetutamente colla caccia e col bombardamento nemico in sette combattimenti aerei durante i quali contribuiva validamente all'abbattimento di diciassette velivoli nemici. — Cielo greco-albanese, 1° novembre 1940-20 febbraio 1941-XIX

MORELLI Antonio, da Este (Padova), Sergente maggiore pilota. — Audace pilota da caccia partecipava con la sua squadriglia a 66 azioni di guerra impegnandosi duramente contro preponderanti forze da caccia. In tre aspri combattimenti abbatteva individualmente tre velivoli e contribuiva validamente all'abbattimento di altri diciassette velivoli nemici. — Cielo greco-albanese, 2 novembre 1940- 23 febbraio 1941-XIX

MARTINONI Angelo, Tenente pilota. — Primo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento, volontario in una rischiosa missione di guerra, portava brillantemente a termine un volo di collegamento tra la madre Patria e le lontane terre dell'Impero, superando con perizia pari al suo ardimento le avverse condizioni atmosferiche e le insidie di un lungo percorso svoltosi interamente in territorio nemico. — Cielo della Tripolitania e dell'A.O.I., 7 marzo 1941-XIX.

PENNA Francesco, da Torino, Sergente maggiore pilota. — Valoroso, audace ed abile pilota da caccia, partito di notte da un aeroporto attaccato dall'aviazione nemica, raggiungeva, attaccava ed abbatteva in fiamme un bombardiere avversario. — Cielo di Tirana, 16 marzo 1941-XIX.

RICUCCI Angelo, Sottotenente pilota. — Pilota di apparecchio da soccorso, in lunghi e numerosi voli in mare aperto svoltisi spesso in condizioni difficilissime, e nell'opera di salvataggio varie volte compiuta, dava prova di grande abilità professionale e di assoluta devozione al dovere. A seguito di un naufragio, concorreva con ripetuti voli nell'opera di soccorso, segnalando la posizione dei naufraghi e, nonostante le pericolosissime condizioni del mare, che nell'ammarraggio gli danneggiava l'apparecchio, ammarrava più volte, riuscendo a trarre in salvo varie persone. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 17-18 aprile 1941-XIX.

ROCCA Francesco, da Torrevecchia (Teramo), Tenente pilota. — Audace pilota da caccia partecipava a 100 azioni di guerra attaccando bombardieri avversari, spezzonando e mitragliando truppe, scortando nostre formazioni navali e contribuendo, in aspri combattimenti, all'abbattimento di numerosi aerei avversari. Durante una azione, ferito alla gola e con l'apparecchio gravemente colpito, riusciva, con generoso sforzo, a rientrare alla base con un volo di oltre cento chilometri. — Cielo d'Albania, 2 novembre 1940-4 marzo 1941-XIX.

RUGGIERI Ruggiero, da Valmagonza (Trento), Sergente pilota. — Audace pilota da caccia, in quattro mesi di operazioni partecipava a 73 azioni di guerra molte delle quali nel cuore del territorio nemico. Il 13 febbraio 1941-XIX partito su allarme raggiungeva ed attaccava da solo una pattuglia di bombardieri nemici, ne stroncava l'azione e ne abbatteva due in fiamme e, probabilmente anche un terzo. Il 20 febbraio 1941-XIX partito su allarme, impegnava combattimento contro numerosi caccia di scorta a bombardieri nemici e contribuiva all'abbattimento di due avversari. — Cielo greco-albanese, 2 novembre 1940-20 febbraio 1941-XIX.

TRIVERI Alessandro, da Adalengo Piccolo (Alessandria), Sergente pilota. — Audace pilota da caccia, partecipava con la sua squadriglia ad 81 azioni di guerra, impegnandosi duramente con la caccia e col bombardamento nemico. In sette aspri combattimenti, con audacissima azione personale abbatteva in fiamme un bombardiere nemico e contribuiva validamente all'abbattimento di altri quindici velivoli nemici. — Cielo greco-albanese, 4 novembre 1940-20 febbraio 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

BUONSANGUE Salvatore, Aviere scelto aiutante di sanità. — Aiutante di sanità a bordo di aeroplano da soccorso, partecipava a numerosi voli in mare aperto, svoltisi spesso in condizioni difficilissime, dando prova di serena fermezza e di alto senso del dovere. A seguito di un naufragio, assecondava gli altri membri dell'equipaggio nell'opera di soccorso dei naufraghi, incurante del grave rischio che importavano i ripetuti ammarraggi effettuati in mare agitatissimo, e del pericolo cui si esponeva durante l'opera di salvataggio. — Cielo del Mediterraneo Centrale, 17-18 aprile 1941-XIX.

CANAVESE Antonio, Primo aviere marconista. — Marconista a bordo di apparecchio da bombardamento volontario in una rischiosa missione di guerra, contribuiva con perizia e spirito di abnegazione alla riuscita di un volo di collegamento tra la Madre Patria e le lontane terre dell'Impero, nonostante avverse condizioni atmosferiche e l'insidia di un lungo percorso svoltosi interamente su territorio nemico. — Cielo della Tripolitania e dell'A.O.I., 7 marzo 1941-XIX

COPPOLA Mario, Tenente medico. — Ufficiale medico a bordo di aeroplano di soccorso, partecipava a numerosi voli in mare aperto, svoltosi spesso in condizioni difficilissime e concorreva con serena fermezza ed assoluta devozione al dovere a diversi salvataggi. A seguito di un naufragio, assecondava validamente il capo equipaggio nell'opera di soccorso dei naufraghi, incurante del grave rischio che importavano i ripetuti ammarraggi effettuati in mare agitatissimo e del pericolo cui si esponeva durante l'opera di salvataggio. — Cielo del Mediterraneo centrale, 17-18 aprile 1941-XIX.

DI BARI Luigi, Primo aviere marconista. — Marconista a bordo di apparecchio da soccorso, partecipava a numerosi voli in mare aperto, svoltisi spesso in condizioni difficilissime, dando prova di serena fermezza e di alto senso del dovere. A seguito di un naufragio, assecondava gli altri membri dell'equipaggio nell'opera di soccorso dei naufraghi, incurante del grave rischio che importava i ripetuti ammarraggi effettuati in mare agitatissimo, e del pericolo che si esponeva durante l'opera di salvataggio. — Cielo del Mediterraneo centrale, 17-18 aprile 1941-XIX.

DI FRANCO Gaetano, Maresciallo pilota. — Pilota di apparecchio da soccorso, in numerosi voli in mare aperto, svoltisi spesso in condizioni difficilissime, e nell'opera di salvataggio varie volte compiuta, dava prova di grande abilità professionale e di assoluta devozione al dovere. A seguito di un naufragio, assecondava validamente il capo equipaggio nell'opera di soccorso dei naufraghi, incurante del grave rischio che importavano i ripetuti ammarraggi effettuati in mare agitatissimo e del pericolo cui si esponeva durante l'opera di salvataggio. — Cielo del Mediterraneo centrale, 17-18 aprile 1941-XIX.

QUATTRINI Fortunato, Sergente maggiore pilota. — Secondo pilota a bordo di apparecchio da bombardamento, volontario in una rischiosa missione di guerra, coadiuvava efficacemente il capo equipaggio in un volo di collegamento tra la madre Patria e le lontane terre dell'Impero, svoltosi in condizioni atmosferiche avverse ed attraverso le insidie di un lungo percorso in territorio nemico, contribuendo con perizia e spirito di abnegazione, alla felice riuscita della missione. — Cielo della Tripolitania e dell'A.O.I., 7 marzo 1941-XIX.

SCHIAVONI Elio, Primo aviere motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da soccorso, partecipava a numerosi voli in mare aperto, svoltisi spesso in condizioni difficilissime, dando prova di serena fermezza e di alto senso del dovere. A seguito di un naufragio, assecondava gli altri membri dell'equipaggio nell'opera di soccorso dei naufraghi, incurante del grave rischio che importavano i ripetuti ammarraggi effettuati in mare agitatissimo, e del pericolo cui si esponeva durante l'opera di salvataggio. — Cielo del Mediterraneo centrale, 17-18 aprile 1941-XIX.

VIOLA Michele, Primo aviere motorista. — Motorista a bordo di apparecchio da bombardamento, volontario in una rischiosa missione di guerra, contribuiva con perizia e spirito di abnegazione alla riuscita di un volo di collegamento tra la madre Patria e le lontane terre dell'Impero, nonostante avverse condizioni atmosferiche e l'insidia di un lungo percorso svoltosi interamente su territorio nemico. — Cielo della Tripolitania e dell'A.O.I., 7 marzo 1941-XIX.

(2797)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 730.

Trasferimento o riassunzione in servizio permanente di personale in congedo della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sottufficiali, i graduati ed i militi della Milizia nazionale portuaria che abbiano già appartenuto ai quadri del servizio permanente e siano stati richiamati dal congedo per mobilitazione, i quali si siano particolarmente distinti nel periodo di guerra e posseggano qualità morali e militari tali da dare sicuro affidamento di assolvere in modo distinto le funzioni del proprio grado, potranno ottenere nei limiti degli organici la riammissione in servizio per meriti speciali con il grado che essi rivestivano alla data della cessazione dal servizio permanente.

Art. 2.

Le eventuali proposte saranno trasmesse al Comando della Milizia nazionale portuaria, accompagnate da una dettagliata relazione.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale portuaria, di grado non superiore a quello di capomanipolo, i quali in guerra abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati della Milizia nazionale portuaria per un periodo non inferiore a 12 mesi, e che in tale periodo abbiano dimostrato di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto le mansioni del proprio grado, potranno ottenere nei limiti degli organici, mediante concorso per titoli tra ufficiali provvisti di laurea, il trasferimento in servizio permanente, per meriti speciali.

Art. 4.

Le proposte di trasferimento in servizio permanente degli ufficiali di complemento, saranno sottoposte dal comandante della Milizia nazionale portuaria al Ministro per le comunicazioni ed il trasferimento decorrerà dalla data di approvazione del Ministro stesso.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 731.

Proroga del contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogato per altri tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui gode la Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane del Medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1941-42, 1942-43, 1943-44.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni al bilancio del suddetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 732.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, riguardante l'aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, riguardante l'aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 733.

Modificazioni all'ordinamento dell'imposta di soggiorno e provvidenze per la provincia di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono apportate le seguenti variazioni:

a) L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al di sotto di 12 anni e per i componenti di famiglia con non meno di cinque figli a carico dei genitori, che soggiornino nel Comune per cure climatiche o balneari.

Per i partecipanti a comitive di almeno quindici persone, organizzate dall'Opera nazionale Dopolavoro o da uffici di viaggio e turismo autorizzati a norma del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, l'imposta è ridotta del 25 per cento.

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i partecipanti a comitive di almeno 15 persone organizzate da istituti scolastici a scopo d'istruzione ».

b) L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

1) i decorati di medaglia d'oro al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, nonchè una persona accompagnatrice, quando la mutilazione od invalidità la renda necessaria;

3) gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere, nonchè i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria od una professione e non siano amministratori di aziende commerciali;

4) gli impiegati e salariati dello Stato, gli appartenenti al Regio esercito e agli altri Corpi armati dello Stato, quando si trovano nel Comune per ragioni di servizio, nonchè le persone di famiglia abitualmente con essi conviventi e a carico, che li accompagnino o li raggiungano nel Comune stesso;

5) i sacerdoti che si recano nel Comune per ragioni del loro ministero ed i religiosi che dimorano presso collettività ecclesiastiche;

6) coloro che dimorano in alloggi di loro proprietà o comunque in alloggi per i quali risultino personalmente iscritti nei ruoli della imposta sul valore locativo, nonchè i loro coniugi, parenti e affini fino al terzo grado e le persone di servizio quando abitino negli alloggi medesimi;

7) coloro che risultino assoggettati nel Comune all'imposta di famiglia e le persone abitualmente con essi conviventi;

8) i bambini di età non superiore ai tre anni;

9) coloro che dimorano in collegi o istituti a scopo di educazione o frequentino scuole pubbliche o private od altri istituti di istruzione aventi sede nel Comune;

10) coloro che sono ricoverati a regime comune in ospedali pubblici, manicomi, od altri istituti pubblici di assistenza;

11) coloro che si trattengono nel Comune a scopo di lavoro presso aziende industriali, commerciali o agricole od altre imprese;

12) le persone che pernottano in bivacchi o in rifugi alpini con o senza custode.

Nelle stazioni di soggiorno e di cura, nonchè nelle località climatiche, balneari e termali sono esenti dall'imposta, oltre le persone indicate nel capoverso precedente:

a) i poveri inviativi per ragioni di cura a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni o di un'istituzione, anche privata, di assistenza o beneficenza;

b) i militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato inviati alla cura per disposizione delle autorità competenti;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale inviati alla cura per infermità contratte per le cause accennate;

d) i partecipanti in genere alle colonie o istituzioni similari dipendenti dalle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista, o da enti pubblici, ovvero mantenute da imprese o ditte private senza scopo di lucro e con spese a totale loro carico;

e) i medici chirurghi.

Il Ministero delle finanze può concedere specifiche esenzioni dall'imposta di soggiorno a coloro che partecipano, inquadrati e alle dipendenze di un incaricato del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista ad adunate ovvero manifestazioni sportive culturali o di altro genere a carattere nazionale disposte dal Direttorio medesimo ».

Art. 2.

La disposizioni contenute nel R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, concernente la istituzione della provincia di Littoria, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574; prorogato per il biennio 1939-40, con l'art. 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono ulteriormente prorogate per l'anno 1941.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 734.
Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commission legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Paraffina	Per la fabbricazione di conduttori elettrici isolati.	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, le concessioni di temporanea importazione per i seguenti prodotti:

a) olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C non superiore a 3 Engler, oppure con viscosità a 50° C non inferiore a 25 Engler: per la fabbricazione di cavi elettrici.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036; R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).

La concessione è estesa all'olio contenuto negli accessori (giunti e tamponi) di detti cavi;

b) alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche e nastri: per la fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere.

(Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 641).

La concessione è estesa all'alluminio e sue leghe in barre e tubi.

Art. 3.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate, in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva, o comunque sagomati: per la fabbricazione di occhiali di protezione.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1943-XXI.

(R. decreto-legge 19 dicembre 1938-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668, e legge 19 maggio 1939, n. 371);

b) rame in pani o in rottami: per la fabbricazione di leghe di rame e berillio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1943-XXII.

(Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1036).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 735.
Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la erogazione di sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche, possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare fondi in misura non superiore al 50 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche e, comunque, non eccedenti complessivamente lire tre milioni per ciascun esercizio finanziario.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze, sarà costituita una commissione per la erogazione del fondo suddetto, della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo cesseranno di aver vigore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verificherà la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

L'energia elettrica consumata nei palcoscenici per rappresentazioni teatrali, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° luglio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 736.

Proroga del funzionamento delle Commissioni amministrative delle imposte istituite con la legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per il biennio 29 ottobre 1941-XX - 28 ottobre 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I presidenti, i vicepresidenti e i membri delle Commissioni centrale, provinciali e distrettuali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, costituite a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2870, e 1 (ultimo comma) della legge 20 novembre 1939, n. 1911, e dell'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, scadrebbero dalla carica, per compiuto quadriennio, il 28 ottobre 1941-XX, sono confermati in carica per un altro biennio a decorrere dalla data suddetta, salvo le decadenze previste dagli articoli 7 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, e 1 della legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI 30 luglio 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) e della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) e la Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) e della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1941-XIX.

Agevolazioni fiscali per gli oli combustibili da impiegare in officine termoelettriche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 334, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 29, che proroga al 31 dicembre 1941-XX la facoltà conferita al Ministro per le finanze, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la esenzione dalla imposta e dalla sovrimposta di confine agli oli di petrolio, ecc. altri oli da gas e residui della lavorazione (voce 643 *b*-4, 6) di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334, impiegati per generare energia elettrica da aziende le quali si trovano nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per la sua applicazione valgono le norme che hanno regolato l'agevolezza in regime di sgravio parziale del tributo.

Roma, addì 31 luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(3108)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo n. 860, si notifica che, in data 3 agosto 1941-XIX è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661, concernente modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni.

(3109)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Indicazioni da apporre sui recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, ed essiccazione dei gas e dei recipienti che sono destinati a contenerli.

Si è riconosciuta l'opportunità di meglio precisare le indicazioni da apporre sui recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, in relazione alle caratteristiche del gas che sono destinati a contenere.

Inoltre per evitare l'ossidazione, l'arrugginimento o la corrosione del metallo col quale sono costruiti i recipienti, si è riconosciuta l'opportunità che i gas compressi, liquefatti o disciolti in solventi diversi dall'acqua, siano preventivamente ben seccati prima di immetterli nei recipienti e che anche i recipienti per detti gas siano ben seccati quando vengono riempiti per la prima volta e dopo ogni volta che sono stati sottoposti alla prova idraulica di revisione periodica.

Ciò stante, in attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui gas compressi, liquefatti o disciolti, dispongo, a parziale modifica e completamento degli articoli 18, 19 e 32 del regolamento approvato col decreto Ministeriale anzidetto, quanto appresso:

1) resta soppressa la prescrizione di cui all'art. 18 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, relativa all'obbligo di apporre il nome del gas, che il recipiente è destinato a contenere, a vernice sull'ogiva del recipiente oppure impresso su targhetta metallica saldata a stagno;

2) il testo dell'art. 19 viene lievemente modificato come segue:

« Il collaudatore, per attestare che i recipienti di cui alla linea prima dell'art. 10 corrispondono alle condizioni di cui sopra, punzonerà questi col timbro qui sotto riprodotto, costituito dallo Stemma d'Italia, alto otto millimetri e largo sei, curando però che, in precedenza, siano state punzonate dal fabbricante sul recipiente stesso le seguenti indicazioni:

a) nome del fabbricante o sigla di questo se notoriamente conosciuto;

b) numero d'ordine di fabbricazione;

c) nome commerciale del gas che il recipiente è destinato a contenere in tutte lettere;

d) capacità dei recipienti in litri;

e) pressione massima di carica in kg. per cm.² per i gas compressi e per l'acetilene disciolto in acetone in materia porosa; peso massimo di carica in kg. pei gas liquefatti; concentrazione massima in per cento, per l'ammoniaca disciolta nell'acqua;

f) peso del recipiente vuoto in kg. e separatamente quello della valvola e del cappellotto: per i recipienti da soluzione di acetilene, compreso quello della materia porosa e della quantità normale di solvente;

g) giorno, mese ed anno del collaudo.

« Le punzonature dovranno essere chiaramente leggibili, ma non eccessivamente profonde, quelle sub a), b) e c) dovranno avere l'altezza di mm. 10; quelle sub d), e), f), di mm. 7 e quella sub g) di mm. 5. Esse dovranno trovar posto tutte nella parte ove più spesse sono le pareti del recipiente e precisamente, per le ordinarie bombole, nei pressi del collare di apposizione del cappellotto.

« Ogni altra eventuale iscrizione dovrà essere punzonata o perforata in apposita targhetta metallica saldata sul recipiente esclusivamente con saldatura a stagno.

« Le norme di punzonatura sopra indicate devono essere osservate anche pei recipienti di grande capacità in quanto siano applicabili »;

3) viene apposta la seguente aggiunta alla dizione dell'art. 32:

« I gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, in solventi diversi dall'acqua, devono essere preventivamente ben seccati prima di procedere al riempimento dei recipienti destinati a contenerli.

« I recipienti destinati a contenere i gas suddetti devono essere ben seccati quando vengono riempiti per la prima volta, e dopo ogni volta che essi sono stati sottoposti alla prova idraulica di revisione periodica.

« Le ditte produttrici di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, in solventi diversi dall'acqua, dovranno provvedere affinchè, entro il mese di luglio 1942, i loro impianti siano dotati dell'attrezzatura necessaria per l'essicazione anzidetta ».

Il Ministro: HOST VENTURI

(3092)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei saponi industriali

Per eliminare abusi nelle vendite dei saponi destinati ad uso industriale, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 100 del 30 luglio scorso, ha disposto che i prezzi di vendita del suddetto sapone con contenuto del 60-62 per cento di acidi grassi e resinosi non potranno superare L. 600 al quintale per merce in casse resa franco fabbrica su vagone raccordo o autocarro.

Per i saponi industriali con tenore in acidi grassi inferiore al 60 per cento dovrà essere apportata sul prezzo come sopra stabilito una riduzione di L. 7 per ogni unità contenuta in meno e per ogni quintale.

(3110)

Prezzi degli agglomerati di carbone

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 99 del 30 luglio scorso, ha comunicato che i prezzi degli agglomerati di carbone fissati col provvedimento P. 86 del 7 luglio scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1941, sono comprensivi dell'imposta sull'entrata, come previsto nell'accordo sindacale per il commercio dei combustibili solidi del 27 dicembre 1940, n. 99692.

(3111)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VERCELLI

Ditta *Debenedetti Mario* fu Emilio, esercente la mediazione di cereali e sottoprodotti, ha cessato l'esercizio in data 1° gennaio 1941.
Sede della ditta: Vercelli, via Vallotti n. 11.
Motivo della cessazione: mancato rinnovo della licenza.

Farmacia chimica dott. Guido Muggia, ha cessato l'attività per cessione della farmacia alla signora dott. Aminta Vintani di G. B.
Sede della ditta: Trino Vercellese.

(3095)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

ELENCO n. 1 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di gennaio 1941-XIX (dal n. 62805 al n. 62868 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 1 del « Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi » - Parte III - Marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
25-11-1940	Ditta Pasquale Michelucci, Successori Fratelli Michelucci e Figli, A Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per frutta ed altri prodotti orticoli ed agricoli.	62815	30- 1-1941
27-11-1940	Compagnia Swift de la Plata, a Buenos Ayres.	Marchio di fabbrica per carne in scatola e burro in casse.	62821	30- 1-1941
22-11-1940	Ditta Bertolone & Salto a Torino.	Marchio di commercio per frutta fresca, agrumi	62829	30- 1-1941
2-12-1940	Priv. Fabbrica - Maraschino « Excelsior » Girolamo Luxardo a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori, distillati, acquaviti, bevande, essenze, sciroppi, confetti e dolci in genere.	62832	30- 1-1941
18-11-1940	Ditta Achille Conti & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare dietetico supernutritivo.	62844	30- 1-1941
23-11-1940	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al caffè Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	62853	30- 1-1941
23-11-1940	Società Anonima Motta Panettoni a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni e dolci d'ogni genere, cioccolata, caramelle, marroni e frutti canditi, confetture o marmellate, mostarda o gelati in genere.	62854	30- 1-1941
28-11-1940	Ditta Bianchi & Dell'Oro a Forlì.	Marchio di fabbrica per estratti di carne e vegetali.	62858	30- 1-1941
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
10-11-1940	Carlo Voncina a Fiume.	Marchio di commercio per amaro.	62809	30- 1-1941
19-11-1940	Matteo Fissore a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, vermouth, vini spumanti, liquori e sciroppi.	62826	30- 1-1941
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili: saponi e profumerie		
		(Vedi anche: classe XIX marchio n. 62813 e classe XVIII marchio n. 62842).		
17-10-1940	Giuseppe Cantini a Firenze.	Marchio di fabbrica per un detersivo in pezzi.	62805	30- 1-1941
18-11-1940	Ludovico Martelli a Firenze.	Marchio di fabbrica per brillantine e fissatori per capelli in genere prodotti di profumeria e di toeletta come profumi; acque profumate; cosmetici; creme, belletti; lozioni per il viso; astringenti, ciprie, lapis per labbra ed occhi; smalti per unghie; dentifrici, saponi per toeletta e per barba; brillantine, articoli ed oggetti in genere per toeletta; articoli ed oggetti in genere per barba; articoli ed oggetti da bagno; tinture per capelli e barbe ed altri articoli simili.	62813	30- 1-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
12-11-1940	Mira Lanza S. A. a Genova.	Marchio di fabbrica per saponi profumati.	62816	30- 1-1941
12-11-1940	Gaetano Napoli a Genova.	Marchio di fabbrica per lubrificanti per auto.	62818	30- 1-1941
13-11-1940	Ditta Gianna Sammartino « Ebe » a Genova.	Marchio di fabbrica per ciprie, rossetti per guancie e per labbra, ombre per occhi creme e latte per cura della pelle.	62819	30- 1-1941
18-11-1940	Giovanni Calvi a Torino.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia, brillantine, rossetti, smalti per unghie, ciprie, talchi, lavacapelli e articoli di profumeria in genere.	62825	30- 1-1941
16-11-1940	Beiersdorf S. A. Italiana a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali di articoli cosmetici.	62842	30- 1-1941
22-11-1940	P. I. C. A. M. (Primo Istituto Chimico Autarchico Moderno), a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivi per tessuti e indumenti di biancheria.	62851	30- 1-1941
22-11-1940	P. I. C. A. M. (Primo Istituto Chimico Autarchico Moderno), a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivi per tessuti e indumenti di biancheria.	62852	30- 1-1941
		CLASSE V. — Metalli lavorati; utensili; macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.		
		(Vedi anche : classe X marchio n. 62855 e classe XVI marchio n. 62865).		
9-11-1940	Officina Meccanica Papais, a Firenze.	Marchio di fabbrica per torni tanto da banco quanto con base: pezzi e parti di ricambio per detti torni, nonchè accessori per i medesimi.	62812	30- 1-1941
19-11-1940	Società Italiana per la Calorizzazione, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche e in particolare leghe per applicazioni dei processi di calorizzazione.	62848	30- 1-1941
25-11-1940	La Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame, per rasoi, e per lame o rasoi.	62855	30- 1-1941
29-11-1940	Soc. It. Materiali Protettivi ed Affini a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli tecnici costituiti di caucciù e metallo aderenti indissolubilmente tra loro e particolarmente organi antivibranti e collegamenti meccanici elastici in genere.	62865	30- 1-1941
29-11-1940	Dott. Baslini - Ufficio tecnico, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchinari in genere.	62867	30- 1-1941
		CLASSE VI. — Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
30-12-1940	Società Anonima C. Tombolini & C. a Roma.	Marchio di fabbrica per macchine addizionatrici, calcolatrici, contabili, loro parti ed accessori.	62806	30- 1-1941
25-11-1940	Bruno Anichini, a Firenze.	Marchio di commercio per macchine da cucire, nonchè parti e pezzi di ricambio per le stesse.	62814	30- 1-1941
14-11-1940	International Radio (Irradio), a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radiofonici, fonografici, radiofonografici, acustici e musicali in genere, loro parti staccate ed accessori, microfoni ed altoparlanti, dischi fonografici, mobili per detti apparecchi ed accessori.	62834	30- 1-1941
14-11-1940	Ditta Augusto Casanova Stua, a Bologna.	Marchio di commercio per orologi di ogni genere e loro parti di ricambio ed accessori.	62835	30- 1-1941
9-11-1940	Ditta Carlo Gelo, a Vigevano (Pavia)	Marchio di fabbrica per macchine da cucire loro parti.	62836	30- 1-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
14-11-1940	Società Anonima Ferrania, a Milano	Marchio di fabbrica per prodotti sensibili e sensibilizzati per fotografia, cinematografia o radiografia e particolarmente pellicole, lastre e carte, nonchè apparecchi fotografici.	62837	30- 1-1941
16-11-1940	Ditta Morini & Bossi, di Morini, Amadori & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine limatrici per metalli.	62840	30- 1-1941
		Classe VIII. — Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.		
27-11-1940	Pietro Rossi & Giovanni Rossi, a Genova.	Marchio di fabbrica per impermeabilizzanti bituminosi per edilizia.	62820	30- 1-1941
		Classe IX. — Combustibili materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
13-11-1940	Gianni Zucchi, a Cremona.	Marchio di fabbrica per combustibile.	62811	30- 1-19
		Classe X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.		
29-11-1940	Iole Ghitti, a Passirana (Brescia).	Marchio di commercio per posate.	62810	30- 1-1941
12-11-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	62817	30- 1-1941
16-11-1940	Ditta Valli & C., a Renate Brianza (Milano).	Marchio di fabbrica per guarnizioni per mobili.	62841	30- 1-1941
18-11-1940	Ditta M. Martinelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per carrozzelle, lettini, seggiolini, giocattoli ed articoli in genere, per bambini.	62843	30- 1-1941
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria; valigeria.		
27-11-1940	Società Anonima Brevetti Accessori Ciclo-Moto (S. A. B. A. C.), a Genova.	Marchio di fabbrica per serrafili, serrafreno, dispositivi antifusto per biciclette e telai trasformabili per biciclette.	62822	30- 1-1941
14-11-1940	S. A. S. B. I. Soc. An. Sfruttamento Brevetti Industriali, a Milano.	Marchio di fabbrica per variatore istantaneo del rapporto di trasmissione a catena, in veicoli con comando a pedali.	62839	30- 1-1941
18-11-1940	Società Anonima Gomme ed Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, tricicli, tandem.	62845	30- 1-1941
		Classe XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
30-11-1940	Riniero Rocchi, a Bologna.	Marchio di commercio per tessuti di lana e tessuti di lana misti con altre fibre.	62831	30- 1-1941
		Classe XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
8-11-1940	Margherita Weingerl, a Milano.	Marchio di fabbrica per gioielli personali, articoli di gioielleria, argenterie artistiche.	62823	30- 1-1941
8-11-1940	Margherita Weingerl, a Milano.	Marchio di fabbrica per gioielli personali, articoli di gioielleria, argenterie artistiche.	62824	30- 1-1941
14-11-1940	Antonio Farina, a Garlasco (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature, tacchi e suole in gomma, articoli di qualsiasi genere in gomma o contenenti parti in gomma.	62838	30- 1-1941
19-11-1940	Ditta B. Moltrasio, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze ed articoli di maglierie in genere.	62846	30- 1-1941
19-11-1940	Soc. An. Mario Merati, a Milano.	Marchio di fabbrica per biancheria per uomo, in genere e specialmente camicie, colli, pigiama, mutande e simili.	62847	30- 1-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
22-11-1940	Società Anonima Figli di Livio Croff, a Milano.	Marchio di fabbrica per stoffe per arredamento tendaggi e tappeti, campioni e campionari.	62849	30- 1-1941
28-11-1940	S. A. Centenari & Zinelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per fibbie, bretelle, giarrettiere, cinture, e articoli affini.	62862	30- 1-1941
29-11-1940	Industrie Chimiche « Boston » S. A., a Bovina (Milano).	Marchio di fabbrica per un preparato a base di lattice sintetico applicabile alle diverse parti delle calzature.	62866	30- 1-1941
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.**		
24-10-1940	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti famaceutici.	62807	30- 1-1941
24-10-1940	Farmaceutici Italia S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	62808	30- 1-1941
23-11-1940	S. A. Laboratorio Guidotti & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale a base di acido nicotinico, papaverina ed estratto di Belladonna.	62830	30- 1-1941
13-11-1940	La Chimica Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	62833	30- 1-1941
26-11-1940	Farmaceutici Trombini, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	62856	30- 1-1941
27-11-1940	Occulta S. A. I., a Torino.	Marchio di fabbrica per un tipo di fascia addominale per signora.	62857	30- 1-1941
28-11-1940	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	62863	30- 1-1941
28-11-1940	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	62864	30- 1-1941
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
28-11-1940	Laboratorio Italiano Batteriologico Chimico - Soc. An. L. I. B. C. D., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti per la distruzione di insetti e parassiti e specialmente contro le formiche.	62859	30- 1-1941
28-11-1940	Laboratorio Italiano Batteriologico Chimico Soc. An., L. I. B. C. O., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti tarmicida.	62860	30- 1-1941
28-11-1940	Laboratorio Italiano Batteriologico Chimico Soc. An. L. I. B. C. O., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti per la distruzione di insetti e parassiti e specialmente contro scarafaggi.	62861	30- 1-1941
23- 8-1940	Società Anonima Bianco Meudon Italiano, a Corsico (Milano).	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico per uso industriale.	62868	30- 1-1941
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
20-11-1940	Stabilimenti di San Giorgio Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli imitazione cuoio e pelli, a base sintetica.	62827	30- 1-1941
20-11-1940	Stabilimenti di San Giorgio, Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli imitazione pelli, in foglie trasparenti e colorate, a base sintetica.	62828	30- 1-1941
22-11-1940	Ditta Modarte di Olgiati Angelo, a Milano.	Marchio di fabbrica per stampi e controstampi e attrezzature annesse per la fabbricazione di bottoni, fibbie, oggetti artistici e di moda in bachelite, materie plastiche e metalli.	62850	30- 1-1941

AVVISO. — Presso i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales » contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(2729)

Il direttore: ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1941-XIX - N. 165

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,26	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,75
Id. 3,50 % (1902)	73,325
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % (1935)	93,375
Redimibile 3,50 % (1934)	72,575
Id. 5 % (1936)	94,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,825
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,425
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,35
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	98,675

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche relative ad Accordi commerciali fra l'Italia e la Germania

Addì 17 luglio 1941 ha avuto luogo in Berlino lo scambio delle ratifiche dei seguenti Accordi italo-germanici:

a) Scambio di Note del 18 dicembre 1937, su di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione per il regolamento dei pagamenti in materia di film del 14 maggio 1937;

b) Accordo aggiuntivo del 13 febbraio 1939 al Trattato di commercio e navigazione con protocollo di firma;

c) Accordo del 13 febbraio 1939, in merito al commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.

(3093)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 25956 del 10 giugno, 1941-XIX, i minori Segre Maria Enrichetta e Carlo Emanuele di Guido e di Melzi Gabriella, nati a Vienna rispettivamente il 10 marzo 1929 e il 16 luglio 1932, residenti a Trieste, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Segre» con quello «Melzi» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3091)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo);

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Torsi fu Antonio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, avente sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), ed i signori comm. dott. Antonio Cantucci fu Antonio, cav. Alfredo Lippi fu Odoardo e cav. dott. Vittorio Sandrelli fu Angelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3081)

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo);

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Torsi fu Antonio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, avente sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3082)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di restauratore in prova (gruppo C, grado 12°) nel Regio istituto di patologia del libro in Roma

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive norme integrative e modificative;

Visti gli articoli 5, 9, e 13 del R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, n. 1444, concernente l'ordinamento del Regio istituto di patologia in Roma;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 gennaio 1941-XIX, n. 5209/1306;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di restauratore in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel Regio istituto di patologia del libro in Roma.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Nell'assegnazione del posto sarà tenuto conto, in quanto applicabili, di tutte le disposizioni vigenti a favore: *a*) degli invalidi della guerra 1915-18, e per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o dell'attuale guerra; *b*) degli ex-combattenti, o legionari fiumani, o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale; *c*) degli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o nell'attuale guerra.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, e degli affari generali), debitamente corredata di tutti i documenti qui sotto elencati, apposita domanda, in carta da bollo da L. 6, dalla quale risulti in modo preciso cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, eventuali titoli preferenziali posseduti, e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le relative comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il suddetto termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al termine stesso, e comunque almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato tempo di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

A corredo della domanda debbono essere allegati i seguenti documenti debitamente vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

1) certificato in carta legale da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il relativo certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, ma in tale caso deve altresì essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento, senza interruzioni, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, oppure da uno dei Vice segretari del Partito stesso, oppure dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito medesimo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero ove risiede l'aspirante, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno invece essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'eventuale iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, oppure dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito, appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Dei detti candidati, colui che risulti eventualmente vincitore del concorso, potrà conseguire la nomina soltanto se dimostri di avere ottenuta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale da L. 8 e debitamente legalizzato, dal quale risulta che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII e relative operazioni militari e per coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare durante l'attuale guerra.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII in poi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, e per i decorati al valor militare e

promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, ed analogo beneficio è esteso agli invalidi dell'attuale guerra.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, per gli iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e per gli addetti all'Istituto di patologia del libro in Roma da almeno due anni alla data del 29 ottobre 1940;

3) certificato, rilasciato su carta legale da L. 4 e debitamente legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del citato R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Sono anche ammessi al concorso i cittadini albanesi, purchè in possesso di tutti gli altri requisiti;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta legale da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale negativo, rilasciato su carta legale da L. 12 dal competente ufficio del casellario giudiziale, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte della Regia procura del Re;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, da un medico condotto municipale o da un medico militare, debitamente legalizzato comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; e contenente altresì la dichiarazione che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i decorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n 3, del R. decreto-legge 29 febbraio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una visita sanitaria da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sarebbero chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Unione stessa;

8) foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante.

Gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

In mancanza di detto certificato gli invalidi di guerra potranno produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere firmata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio, e debitamente legalizzato, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

9) diploma originale, o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

10) certificato dell'ufficiale dello stato civile, in carta legale da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, oppure se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

11) fotografia recente dell'aspirante, autenticata su carta legale dal podestà o da un notaio, con la prescritta legalizzazione da parte delle competenti autorità, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario (concessione *C*) per gli impiegati dello Stato;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi prima di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dal superiore gerarchico, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato in carta legale da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 del precedente articolo qualora producano un certificato, rilasciato su carta legale da L. 4 dalle autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo della M.V.S.N.

Art. 5.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già prodotti per altri concorsi, anche se banditi dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può sempre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Al concorso di cui si tratta si applicheranno, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento

per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1938-XVIII, n. 1954.

Art. 7.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;
b) risoluzione di un caso relativo a restauro di un libro membranaceo o cartaceo.

Prova orale:

Nozioni di storia del libro, di chimica, di tecnica del restauro, della legatura e della ornamentazione del libro.

Prova pratica:

Esecuzione dei seguenti lavori:
a) lavaggio di un foglio cartaceo;
b) restauro di un foglio membranaceo e di uno cartaceo;
c) saggio di cucitura di un libro antico;
d) saggio di impressione a secco o con fregi dorati.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato restauratore in prova (gruppo C, grado 12°) nel Regio istituto di patologia del libro predetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3097)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Modificazioni al bando dei concorsi per titoli a posti di preside e direttore dei Regi istituti d'istruzione

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 27 luglio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1941-XIX, n. 179, sui concorsi per titoli a posti di preside e direttore dei Regi istituti d'istruzione, in sedi cui si accede per concorso speciale;

Decreta:

Il predetto decreto è modificato nella sola parte che riguarda l'elenco dei posti messi a concorso, che viene così stabilito::

Licei classici 3.
Licei scientifici 1.
Istituti magistrali 1.
Istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri 8.
Scuole tecniche commerciali 27.
Scuole secondarie di avviamento professionale:
a tipo commerciale 16;
a tipo agrario 4;
a tipo industriale 12;
a tipo industriale femminile 10.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3098)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a 49 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive aggiunte e variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX, col quale è stato indetto un concorso per esami a 49 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1941-XIX, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Viste le domande dei candidati e la graduatoria formata dalla Commissione esminatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a 49 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX:

1. Magnani Carlo . . . . . . con punti 17,525/20
2. Sogno Rata Edgardo . . . . » » 17 /20
3. Ranieri Bourbon Del Monte di Sorbello Ludovico . . . . . . » » 16,687/20
4. Paci Giulio . . . . . . » » 16,437/20
5. Vittucci Mario . . . . . . » » 16,375/20
6. Tittoni Vincenzo . . . . . . » » 16,250/20
7. Oganoff Bogdan Dani, uff. compl. . » » 16,125/20
8. Luridiana Giuseppe . . . . . » » 16,125/20
9. Rossi Giorgio . . . . . . » » 16,062/20
10. Nicolai Mario, ex comb. . . . » » 16 /20
11. Scappaticci Domenico . . . . . » » 16 /20
12. Bagnardi Vincenzo . . . . . » » 15,625/20
13. Guercio Giuseppe . . . . . » » 15,562/20
14. Mercogliano Vittorio. . . . . » » 15,500/20
15. La Volpe Mario . . . . . . » » 15,187/20
16. Mazzeo Luigi . . . . . . » » 14,937/20
17. Accarino Benedetto, uff. compl. . . » » 14,187/20
18. Pitini Gaetano . . . . . . » » 14,187/20
19. Lanza Francesco . . . . . . » » 14,125/20
20. Barendson Antonio, ex comb., coniug. » » 14,062/20
21. Giusti Gabriele . . . . . . » » 14,062/20
22. Antonelli Mario . . . . . . » » 13,937/20
23. Failla Angelo . . . . . . » » 13,687/20
24. Ligata Guido . . . . . . » » 13 /20

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1941-XIX

Il Ministro: RICCARDI

(3096)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.